# REGOLAMENTO (UE) 2023/447 DELLA COMMISSIONE

# del 1º marzo 2023

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l'uso dei glicosidi steviolici glucosilati come edulcorante

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

ΙT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (¹), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 14,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (²), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.
- (2) Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (3) stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.
- (3) Tali elenchi possono essere aggiornati conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.
- (4) Nel gennaio 2019 è stata presentata una domanda di autorizzazione dei glicosidi steviolici glucosilati come nuovo additivo alimentare da utilizzare come edulcorante. La domanda è stata resa accessibile agli Stati membri a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.
- (5) I glicosidi steviolici glucosilati sono prodotti mediante bioconversione enzimatica, utilizzando la ciclomaltodestrina glucanotransferasi che catalizza il trasferimento di glucosio dall'amido alle miscele arricchite di uno o più singoli glicosidi steviolici ottenuti da estratti purificati di foglie di Stevia rebaudiana. Consistono di una miscela di glicosidi steviolici glucosilati contenenti 1-20 unità di glucosio supplementari legate ai glicosidi steviolici d'origine. Presentano un profilo di dolcezza migliore rispetto agli altri edulcoranti autorizzati, compresi i glicosidi steviolici da Stevia (E 960a).
- (6) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha valutato la sicurezza dei glicosidi steviolici glucosilati e ha formulato il suo parere il 15 dicembre 2021 (4). L'Autorità ha ritenuto che il metabolismo dei glicosidi steviolici glucosilati fosse sufficientemente simile a quello dei glicosidi steviolici già autorizzati e che pertanto la loro sicurezza come additivo alimentare fosse supportata dai dati tossicologici precedentemente valutati dall'Autorità per i glicosidi steviolici (E 960a). Sulla base dei dati forniti all'Autorità (5) l'enzima ciclomaltodestrina glucanotransferasi (EC 2.4.1.19) ottenuto da un ceppo non geneticamente modificato di Anoxybacillus caldiproteolyticus e destinato a essere utilizzato nella produzione di glicosidi steviolici modificati non desta preoccupazioni per la sicurezza alle condizioni d'uso previste. L'Autorità ha concluso che non sussistono preoccupazioni per la sicurezza derivanti dall'uso di glicosidi steviolici glucosilati come additivo alimentare per gli stessi usi proposti e agli stessi livelli d'uso dei glicosidi steviolici (E 960a 960c) impiegati come edulcoranti.

<sup>(1)</sup> GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

<sup>(2)</sup> GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

<sup>(</sup>³) Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).

<sup>(4)</sup> EFSA Journal 2022;20(2):7066.

<sup>(5)</sup> EFSA Journal 2022;20(1):7004.

- (7) È pertanto opportuno autorizzare l'additivo alimentare «glicosidi steviolici glucosilati» (E 960d) come edulcorante nelle categorie alimentari in cui sono attualmente autorizzati i glicosidi steviolici (E 960a 960c), agli stessi livelli massimi.
- (8) Poiché i glicosidi steviolici glucosilati vengono inseriti per la prima volta nell'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, è opportuno includerne le specifiche nel regolamento (UE) n. 231/2012.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1333/2008 e (UE) n. 231/2012.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

IT

#### Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

# Articolo 2

L'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º marzo 2023

Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN

# ALLEGATO I

a) nella parte B, punto 2 (Edulcoranti), dopo la voce E 960c è inserita la voce seguente:

«E 960d	Clicacidi eterrialici alucaciletici
«E 9000	Glicosidi steviolici glucosilati»;

- b) nella parte C, punto 5 (Altri additivi che potrebbero essere regolamentati in combinazione), la lettera v) è sostituita dalla seguente:
  - «v) E 960a 960d: glicosidi steviolici

Numero E	Denominazione			
E 960a	Glicosidi steviolici da Stevia			
E 960c	Glicosidi steviolici prodotti enzimaticamente			
E 960d	Glicosidi steviolici glucosilati»;			

- c) la parte E è così modificata:
  - 1) nella categoria 01.4 (Prodotti aromatizzati a base di latte fermentato, compresi i prodotti trattati termicamente), la voce relativa a E 960a 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

	«E 960a – 960d	Glicosidi steviolici	100		Solo prodotti a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti»;
--	----------------	----------------------	-----	--	--

2) nella categoria 03 (Gelati), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

	«E 960a – 960d	Glicosidi steviolici	200	(1) (60)	Solo prodotti a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti»;
--	----------------	----------------------	-----	----------	--

3) nella categoria 04.2.2 (Ortofrutticoli sottaceto, sott'olio o in salamoia), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

«E 96	0a – 960d	Glicosidi steviolici	100	(1) (60)	Solo conserve agrodolci di frutta e ortaggi»;
-------	-----------	----------------------	-----	----------	---

4) nella categoria 04.2.4.1 (Preparazioni di frutta e ortaggi, tranne la composta), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

«E	960a – 960d	Glicosidi steviolici	200	(1) (60)	Solo prodotti a ridotto contenuto calorico»;
----	-------------	----------------------	-----	----------	--

5) nella categoria 04.2.5.1 (Confettura extra e gelatina extra, quali definite dalla direttiva 2001/113/CE), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

	«E 960a – 960d	Glicosidi steviolici	200	(1) (60)	Solo confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico»;
--	----------------	----------------------	-----	----------	---

6) nella categoria 04.2.5.2 (Confetture, gelatine e marmellate di frutta e crema di marroni, quali definite dalla direttiva 2001/113/CE), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

	«E 960a – 960d	Glicosidi steviolici	200	(1) (60)	Solo confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico»;
--	----------------	----------------------	-----	----------	---

7) nella categoria 04.2.5.3 (Altre creme da spalmare analoghe a base di frutta e ortaggi), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

«E 960a – 960d	Glicosidi steviolici	200	(1) (60)	Solo creme da spalmare a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico e prodotti da spalmare a base di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti»;
----------------	----------------------	-----	----------	---

8) nella categoria 05.1 (Prodotti di cacao e di cioccolato di cui alla direttiva 2000/36/CE), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

«Е	960a – 960d	Glicosidi steviolici	270	(1) (60)	Solo prodotti a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti»;
----	-------------	----------------------	-----	----------	--

9) nella categoria 05.2 (Altri prodotti di confetteria, compresi i microconfetti per rinfrescare l'alito), la voci relative a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) sono sostituite dalle seguenti:

«E 960a – 960d	Glicosidi steviolici	270	(1) (60)	Solo prodotti a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti
E 960a – 960d	Glicosidi steviolici	330	(1) (60)	Solo pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti
E 960a – 960d	Glicosidi steviolici	350	(1) (60)	Solo prodotti di confetteria senza zuccheri aggiunti Solo prodotti di confetteria duri (caramelle dure e leccalecca) a ridotto contenuto calorico Solo prodotti di confetteria morbidi (caramelle morbide, gommose alla frutta, marshmallow e simili) a ridotto contenuto calorico Solo liquirizia a ridotto contenuto calorico Solo torrone a ridotto contenuto calorico Solo marzapane a ridotto contenuto calorico
E 960a – 960d	Glicosidi steviolici	2 000	(1) (60)	Solo microconfetti per rinfrescare l'alito, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti
E 960a – 960d	Glicosidi steviolici	670	(1) (60)	Solo compresse rinfrescanti per la gola fortemente aromatizzate, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti»;

	IT	Ga	azzetta uffic	ciale dell'U	Inione	europe	a	2
0)	nella categoria 05.3 ( sostituita dalla seguen		asticare (che	wing gum)	], la vo	oce relat	iva a	E 960a – 960c (Glicosidi steviolici)
	«E 960a – 96	0d Glicosidi	steviolici	3300	(1) (6	50)	Solo	senza zuccheri aggiunti»;
1)	nella categoria 05.4 (I voci relative a E 960a							di frutta di cui alla categoria 4.2.4), ti:
	«E 960a – 96	0d Glicosidi	steviolici	330	(1) (6	50)		prodotti di confetteria senza heri aggiunti
	E 960a – 960	Od Glicosidi	steviolici	270	(1) (6	50)	secc	prodotti a base di cacao o di frutta a a ridotto contenuto calorico o a zuccheri aggiunti»;
	«E 960a – 96	0d Glicosidi	steviolici	330	(1) (6	50)	fibre alme cont	cereali da colazione con un tenore d superiore al 15 % e contenenti eno il 20 % di crusca, a ridotto enuto calorico o senza zuccheri unti»;
3)	nella categoria 07.2 (l seguente:	Prodotti da for	no fini), la v	voce relati	va a E	960a –	960c	(Glicosidi steviolici) è sostituita da
	«E 960a – 96	0d Glicosidi	steviolici	330	(1) (6	50)		essoblaten - carta di riso mestibile»;
1)	nella categoria 09.2 (2. 960a – 960c (Glicosic	li steviolici) è s	ti della peso ostituita da steviolici	ca trasforr lla seguen 200	mati, co te: (1) (6	-	Solo di pe	uschi e crostacei), la voce relativa a conserve e semiconserve agrodolci esce e marinate di pesce, crostacei e
5)	nella categoria 11.4.1 è sostituita dalla segue «E 960a – 96	ente:	la tavola in i	forma liqu quantun		(1) (60	elativa	uschi»; a E 960a – 960c (Glicosidi steviolio
				satis				
5)	nella categoria 11.4.2 sostituita dalla seguen		da tavola ir	ı polvere)	la vo	ce relati	va a l	E 960a – 960c (Glicosidi steviolici)

«E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

quantum satis

(1) (60)»;

IT 17) nella categoria 11.4.3 (Edulcoranti da tavola sotto forma di compresse), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente: «E 960a - 960d Glicosidi steviolici quantum (1) (60)»; satis 18) nella categoria 12.4 (Senape), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente: Glicosidi steviolici 120 «E 960a – 960d (1) (60)»; 19) nella categoria 12.5 (Zuppe, minestre e brodi), la voce relativa a E 960a - 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente: «E 960a – 960d Glicosidi steviolici 40 (1)(60)Solo zuppe e minestre a ridotto contenuto calorico»; 20) nella categoria 12.6 (Salse), le voci relative a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) sono sostituite dalle seguenti: «E 960a - 960d Glicosidi steviolici 120 (1)(60)Tranne le salse di semi di soia (fermentata e non fermentata) E 960a - 960d Glicosidi steviolici 175 Solo salse di semi di soia (fermentata e (1)(60)non fermentata)»; 21) nella categoria 13.2 (Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, quali definiti dalla direttiva 1999/21/CE (tranne i prodotti compresi nella categoria alimentare 13.1.5)], la voce relativa a E 960a - 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente: «E 960a – 960d Glicosidi steviolici 330 (1) (60)»; 22) nella categoria 13.3 (Alimenti dietetici contro l'aumento di peso, che sostituiscono l'alimentazione quotidiana o un pasto (l'intera alimentazione quotidiana o parte di essa), la voce relativa a E 960a - 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente: «E 960a - 960d Glicosidi steviolici 270 (1) (60)»; 23) nella categoria 14.1.3 (Nettari di frutta, quali definiti dalla direttiva 2001/112/CE, e nettari di ortaggi e prodotti analoghi), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente: «E 960a – 960d Glicosidi steviolici 100 (1)(60)Solo prodotti a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti»;

,	nella ca seguent	,	vande aromatizzate), la	voce rela	ativa a E 960a	– 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla
		«E 960a – 960d	Glicosidi steviolici	80	(1) (60)	Solo prodotti a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti»;

25) nella categoria 14.1.5.2 (Altro), le voci relative a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) sono sostituite dalle seguenti:

 «E 960a – 960d	Glicosidi steviolici	30	(1) (60) (93)	Solo caffè, tè e infusioni a base di erbe, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti
E 960a – 960d	Glicosidi steviolici	30	(1) (60) (93)	Solo caffè istantaneo aromatizzato e cappuccino istantaneo aromatizzato a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti
E 960a – 960d	Glicosidi steviolici	20	(1) (60) (93)	Solo bevande a base di malto e aromatizzate al cioccolato/cappuccino a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti»;

26) nella categoria 14.2.1 (Birra e bevande a base di malto), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

«E 960a – 960d	Glicosidi steviolici	70	(1) (60)	Solo birre analcoliche o con contenuto alcolico non superiore a 1,2 % vol.; bière de table/Tafelbier/table beer (contenuto di mosto di malto inferiore al 6 %), tranne Obergäriges Einfachbier; birre con acidità minima pari a 30 milliequivalenti espressa in NaOH; birre scure o di tipo
				espressa in NaOH; birre scure o di tipo oud bruin»;

27) nella categoria 14.2.8 (Altre bevande alcoliche, comprese miscele di bevande alcoliche e analcoliche e bevande spiritose con grado alcolico inferiore al 15 %), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

E 960a – 960d Glicosidi steviolici
------------------------------------

28) nella categoria 15.1 (Snack a base di patate, cereali, farina o amido), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

«E 960a – 960d Glicosidi steviolici 2
---------------------------------------

29) nella categoria 15.2 (Frutta a guscio trasformata), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

«E 960a – 960d Glicosidi steviolici 20 (1) (60)»;	Glicosidi steviolici 20 (1) (60)»;
---	------------------------------------

30) nella categoria 16 (Dessert, tranne i prodotti compresi nelle categorie 1, 3 e 4), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

	«E 960a – 960d	Glicosidi steviolici	100	(1) (60)	Solo prodotti a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti»;
--	----------------	----------------------	-----	----------	--

31) nella categoria 17.1 (Integratori alimentari in forma solida, esclusi gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia), le voci relative a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) sono sostituite dalle seguenti:

«E 96	0a – 960d	Glicosidi steviolici	670	(1) (60)	
E 960	a – 960d	Glicosidi steviolici	1800	(1) (60)	Solo integratori alimentari in forma da masticare»;

32) nella categoria 17.2 (Integratori alimentari in forma liquida, esclusi gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia), le voci relative a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) sono sostituite dalle seguenti:

«E 960a – 960d	Glicosidi steviolici	200	(1) (60)	
E 960a – 960d	Glicosidi steviolici	1800	(1) (60)	Solo integratori alimentari sotto forma di sciroppo».

Nell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, dopo la voce relativa all'additivo alimentare E 960c (iv) è inserita la voce seguente:

# «E 960d GLICOSIDI STEVIOLICI GLUCOSILATI

Sinonimi	
Definizione	Miscela di glicosidi di steviolo a maggior peso molecolare ottenuti dalla glucosilazione di glicosidi steviolici estratti dalle foglie della pianta di <i>Stevia rebaudiana</i> Bertoni. La miscela è composta da glicosidi steviolici glucosilati e da residui di glicosidi steviolici d'origine ottenuti dalle foglie di Stevia. I glicosidi steviolici glucosilati sono prodotti mediante il trattamento dei glicosidi steviolici, estratti dalle foglie di Stevia, e di amido adatto al consumo umano con ciclomaltodestrina glucanotransferasi (EC 2.4.1.19) ottenuta da un ceppo non geneticamente modificato di <i>Anoxybacillus caldiproteolyticus St-88</i> . L'enzima trasferisce le unità di glucosio dall'amido ai glicosidi steviolici. Il materiale così ottenuto è riscaldato e trattato con carbone attivo per rimuovere l'enzima, e successivamente è fatto passare attraverso resina di adsorbimento/desorbimento per rimuovere l'amido idrolizzato residuo (destrina); seguono la purificazione e la preparazione del prodotto finale, mediante processi che possono includere la decolorazione, la concentrazione e l'essicazione a spruzzo.
Denominazione chimica	Steviolbioside: 13-[(2-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]kaur-16-en-18-oic acid
	Rubusoside: 13-β-D-glucopyranosyloxykaur-16-en-18-oic acid, β-D-glucopyranosyl ester
	Dulcoside A: 13-[(2-O-α–L-rhamnopyranosyl-β–D-glucopyranosyl)oxy]kaur-16-en-18-oic acid, β-D-glucopyranosyl ester
	Stevioside: 13-[(2-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]kaur-16-en-18-oic acid, β-D-glucopyranosyl ester
	Rebaudioside A: 13-[(2-O- $\beta$ -D-glucopyranosyl-3-O- $\beta$ -D-glucopyranosyl- $\beta$ -D-glucopyranosyl)oxy]kaur-16-en-18-oic acid, $\beta$ -D- glucopyranosyl ester
	Rebaudioside B: 13-[(2-O-β–D-glucopyranosyl-3-O-β–D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy] kaur-16-en-18-oic acid
	Rebaudioside C: 13-[(2-O- $\alpha$ -L-rhamnopyranosyl-3-O- $\beta$ -D-glucopyranosyl- $\beta$ -D-glucopyranosyl)oxy] kaur-16-en-18-oic acid, $\beta$ -D-glucopyranosyl ester
	Rebaudioside D: 13-[(2-O-β-D-glucopyranosyl-3-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]kaur-16-en-18-oic acid, 2-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl ester
	Rebaudioside E: 13-[(2-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]kaur-16-en-18-oic acid, 2-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl ester
	Rebaudioside F: 13-[(2-O-β-D-xylofurananosyl-3-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy] kaur-16-en-18-oic acid, β-D-glucopyranosyl ester
	Rebaudioside M: 13-[(2-O-β-D-glucopyranosyl-3-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy] kaur-16-en-18-oic acid, 2-O-β-D-glucopyranosyl-3-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl ester
	E loro derivati glucosilati (1-20 unità di glucosio aggiunte)

Formula molecolare	Nome comune	Formula	Fattore di conversione
	Steviolbioside n-glucosilato	$C_{(32+n^*6)}H_{(50+n^*10)}O_{(13+n^*5)}$	
	Rubusoside n-glucosilato	$C_{(32+n*6)}H_{(50+n*10)}O_{(13+n*5)}$	
	Dulcoside A n-glucosilato	$C_{(38+n*6)}H_{(60+n*10)}O_{(17+n*5)}$	
	Stevioside n-glucosilato	$C_{(38+n^*6)}H_{(60+n^*10)}O_{(18+n^*5)}$	
	Rebaudioside A n-glucosilato	$C_{(44+n*6)}H_{(70+n*10)}O_{(23+n*5)}$	
	Rebaudioside B n-glucosilato	$C_{(38+n^*6)}H_{(60+n^*10)}O_{(18+n^*5)}$	
	Rebaudioside C n-glucosilato	$C_{(44+n*6)}H_{(70+n*10)}O_{(22+n*5)}$	
	Rebaudioside D n-glucosilato	$C_{(50+n^*6)}H_{(80+n^*10)}O_{(28+n^*5)}$	
	Rebaudioside E n-glucosilato	$C_{(44+n^*6)}H_{(70+n^*10)}O_{(23+n^*5)}$	
	Rebaudioside F n-glucosilato	$C_{(43+n*6)}H_{(68+n*10)}O_{(22+n*5)}$	
	Rebaudioside M n-glucosilato	$C_{(56+n*6)}H_{(90+n*10)}O_{(33+n*5)}$	
	n: numero di unità di glucosio agg Fattore di conversione tipico per l senza destrina)		
	Steviolo	$C_{20}H_{30}O_3$	1,00
			1,00
	Steviolbioside	C <sub>32</sub> H <sub>50</sub> O <sub>13</sub>	0,50
	Steviolbioside  Rubusoside	$C_{32}H_{50}O_{13}$ $C_{32}H_{50}O_{13}$	
			0,50
	Rubusoside	$C_{32}H_{50}O_{13}$	0,50
	Rubusoside  Dulcoside A	$C_{32}H_{50}O_{13}$ $C_{38}H_{60}O_{17}$	0,50 0,50 0,40
	Rubusoside  Dulcoside A  Stevioside	$C_{32}H_{50}O_{13}$ $C_{38}H_{60}O_{17}$ $C_{38}H_{60}O_{18}$	0,50 0,50 0,40 0,40
	Rubusoside  Dulcoside A  Stevioside  Rebaudioside A	$C_{32}H_{50}O_{13}$ $C_{38}H_{60}O_{17}$ $C_{38}H_{60}O_{18}$ $C_{44}H_{70}O_{23}$	0,50 0,50 0,40 0,40 0,33
	Rubusoside  Dulcoside A  Stevioside  Rebaudioside A  Rebaudioside B	$C_{32}H_{50}O_{13}$ $C_{38}H_{60}O_{17}$ $C_{38}H_{60}O_{18}$ $C_{44}H_{70}O_{23}$ $C_{38}H_{60}O_{18}$	0,50 0,50 0,40 0,40 0,33 0,40
	Rubusoside  Dulcoside A  Stevioside  Rebaudioside A  Rebaudioside B  Rebaudioside C	$C_{32}H_{50}O_{13}$ $C_{38}H_{60}O_{17}$ $C_{38}H_{60}O_{18}$ $C_{44}H_{70}O_{23}$ $C_{38}H_{60}O_{18}$ $C_{44}H_{70}O_{22}$	0,50 0,50 0,40 0,40 0,33 0,40 0,34
	Rubusoside  Dulcoside A  Stevioside  Rebaudioside A  Rebaudioside B  Rebaudioside C  Rebaudioside D	$C_{32}H_{50}O_{13}$ $C_{38}H_{60}O_{17}$ $C_{38}H_{60}O_{18}$ $C_{44}H_{70}O_{23}$ $C_{38}H_{60}O_{18}$ $C_{44}H_{70}O_{22}$ $C_{50}H_{80}O_{28}$	0,50 0,50 0,40 0,40 0,33 0,40 0,34 0,29

Peso molecolare e n. CAS	Nome comune	Numero CAS	Peso molecolare (g/mol)
	Steviolbioside n-glucosilato	Non disponibile	642,73+n*162,15
	Rubusoside n-glucosilato	Non disponibile	642,73+n*162,15
	Dulcoside A n-glucosilato	Non disponibile	788,87+n*162,15
	Stevioside n-glucosilato	Non disponibile	804,88+n*162,15
	Rebaudioside A n-glucosilato	Non disponibile	967,01+n*162,15
	Rebaudioside B n-glucosilato	Non disponibile	804,88+n*162,15
	Rebaudioside C n-glucosilato	Non disponibile	951,02+n*162,15
	Rebaudioside D n-glucosilato	Non disponibile	1129,15+n*162,15
	Rebaudioside E n-glucosilato	Non disponibile	967,01+n*162,15
	Rebaudioside F n-glucosilato	Non disponibile	936,99+n*162,15
	Rebaudioside M n-glucosilato	Non disponibile	1291,30+n*162,15
	Steviolo		318,46
	Steviolbioside	41093-60-1	642,73
	Rubusoside	64849-39-4	642,73
	Dulcoside A	64432-06-0	788,87
	Stevioside	57817-89-7	804,88
	Rebaudioside A	58543-16-1	967,01
	Rebaudioside B	58543-17-2	804,88
	Rebaudioside C	63550-99-2	951,02
	Rebaudioside D	63279-13-0	1 129,15
	Rebaudioside E	63279-14-1	967,01
	Rebaudioside F	438045-89-7	936,99
	Rebaudioside M	1220616-44-3	1 291,30
Tenore	Non meno del 95 % dei glicosidi steviolici totali, costituiti dai glicosidi steviolici summenzionati e del loro derivati glucosilati (1-20 unità di glucosio aggiunte), sulla sostanza secca senza destrina.		
Descrizione	Polvere bianco-giallina. Potere dolc del saccarosio (saccarosio equivaler		00 a 200 volte superiore a quel

Identificazione		
Solubilità	Solubile in acqua	
pН	Tra 4,5 e 7,0 (soluzione 1 a 100)	
Purezza		
Ceneri totali	Non più dell'1 %	
Perdita all'essiccazione	Non più del 6 % (105 °C, 2 ore)	
Solventi residui	Non più di 200 mg/kg metanolo Non più di 3 000 mg/kg etanolo	
Arsenico	Non più di 0,015 mg/kg	
Piombo	Non più di 0,1 mg/kg	
Cadmio	Non più di 0,1 mg/kg	
Mercurio	Non più di 0,1 mg/kg	
Criteri microbiologici		
Conteggio della carica (aerobica) totale su piastra	Non più di 1 000 CFU/g	
Lieviti e muffe	Non più di 200 CFU/g	
E. coli	Negativo in 1 g	
Salmonella	Negativo in 25 g».	